

A norma dell'art. 93 c.p.c., il rimborso delle spese viene distratto a favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta – INTESA SANPAOLO s.p.a.;
- 2) accerta e dichiara che alla data del 30/9/1999 il conto corrente oggetto di causa presentava una differenza a credito del cliente di euro 22.201,49;
- 3) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice –  
la somma di euro 22.201,49 oltre interessi legali dall'8/7/2008;
- 4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 2.100,00 per onorari ed euro 351,31 per spese esenti, oltre C.P.A. ed I.V.A. e le spese di c.t.u. sostenute dalla parte;
- 5) distrae il pagamento delle spese di cui al punto precedente in favore dei difensori di parte attrice.

Milano, 7 giugno 2013

Il giudice  
dott. Antonio S. Stefani

